



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: <b>2013/DD/02647</b> Del: <b>25/11/2013</b> Esecutivo da: <b>26/11/2013</b> Proponente: <b>Direzione Urbanistica, Posizione Organizzativa (P.O.) Supporto Amministrativo Condoni Edilizi</b>
---

### OGGETTO:

Rimborso oneri concessori erroneamente corrisposti su pratica di condono edilizio a seguito di provvedimento di diniego e successiva demolizione delle opere abusive pos. A/3824 - Sig. Cursano Aldo Mario - Abuso: Via dell'Olivuzzo 51

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/266 del 25/07/2013, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione relativo all'esercizio 2013, la relazione previsionale e programmatica e il Bilancio pluriennale 2013-2015;

Visto l'art. 163 comma 1 e 3 del D. Lgs. 267/2000;

Considerata la domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata ai sensi e per gli effetti della L. R. Toscana n. 53/2004 e s.m.i. dal Sig. Cursano Aldo Mario in data 18/03/2005 prot. 15379/05, in qualità di proprietario dell'immobile posto in Via dell'Olivuzzo 51 (pos. A/3824);

Considerato che l'istruttoria della pratica sopra indicata si è conclusa con l'emissione del provvedimento di diniego totale n. 2/2007 del 18/05/2007;

Esaminata l'istanza di rimborso di oneri concessori presentata in data 25/01/2013 prot. 3583/13 dal Sig. Cursano Aldo Mario;

Preso atto dell'avvenuta demolizione del manufatto abusivo oggetto del diniego sopra menzionato, come evidenziato dalla documentazione fotografica prodotta in data 31/01/2011 prot. 5193/11;

Preso atto da verifica tecnica che gli importi versati per oneri concessori dal Sig. Cursano Aldo Mario nel corso dell'istruttoria della pratica sopra indicata non sono dovuti, in quanto la pratica si è conclusa con un provvedimento di diniego a cui ha fatto seguito la successiva demolizione delle opere abusive oggetto del diniego;

Ritenuto, pertanto, a seguito di verifica da parte del responsabile del procedimento, di dover procedere al rimborso degli oneri concessori versati in eccedenza;

Ritenuto pertanto di dover rimborsare per **oneri concessori** al seguente nominativo:

- **€ 566,00 per oneri concessori  
a CURSANO ALDO MARIO pos. A/3824, codice beneficiario 20403**

per un totale di **€ 566,00**;

Dato atto che tutta la documentazione citata nel presente atto è depositata presso il Servizio Edilizia Privata – Condono Edilizio;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciata dalla Direzione Ragioneria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/00;

Visti gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

#### **DETERMINA**

- di provvedere al rimborso di oneri concessori, per le motivazioni elencate in narrativa, al seguente nominativo:

- **€ 566,00 per oneri concessori  
a CURSANO ALDO MARIO pos. A/3824, codice beneficiario 20403**

per un totale di **€ 566,00**;

- di assumere impegno di spesa di € 566,00 sul capitolo di Bilancio 53500, quali spese relative ai rimborsi oneri di urbanizzazione erroneamente corrisposti da finanziare con proventi Edilizia Privata che presentano la necessaria disponibilità;

- di rimandare ad un successivo provvedimento la liquidazione del relativo importo.

Firenze, li 25/11/2013

**Sottoscritta digitalmente da**  
Il Responsabile  
Francesca Saveria Pascuzzi

<b>N°</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Articolo</b>	<b>Impegno/Accertamento</b>	<b>SubImpegno/Sub Accertamento</b>	<b>Importo</b>
1)	53500	0	13/005920	03	566

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 26/11/2013

**Sottoscritta digitalmente da**  
Responsabile Ragioneria  
Francesca Cassandrini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.